



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
Settembre 2025**

Fondazione Rubes Triva

24ORE
PROFESSIONALE

Newsletter realizzata da 24 ORE PROFESSIONALE
per Fondazione Rubes Triva, settembre 2025

Sommario

NEWS E APPROFONDIMENTI

Lavoro: autorizzata l'assunzione di 514 ispettori in Inps e Inail

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor", 28 agosto 2025

4

Modelli 231 non aggiornati, generici e poco conosciuti: le prassi bocciate dai giudici

Sandro Guerra,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 25 agosto 2025

5

Tutele per i lavoratori della Ue, le regole comunitarie faticano a tradursi in pratica

Camilla Fino,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 25 agosto 2025

9

Lavoro, l'AI in campo per prevenire gli infortuni

Giorgio Pogliotti,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 19 agosto 2025

13

Dispositivi di sicurezza senza ok sindacale o dell'Ispettorato

Luigi Caiazza, Matteo Prioschi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 7 agosto 2025

15

La patente a crediti per i lavori condominiali, pubblicato il manuale operativo

Rosario Dolce,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Condominio", 7 agosto 2025

17

Controlli su chi eroga formazione in materia di sicurezza

Luigi Caiazza e Roberto Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 6 agosto 2025

21

Primo soccorso, ok agli infermieri come docenti dei corsi formativi

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 5 agosto 2025

23

Patente a crediti: dall'Inl le nuove faq e il manuale operativo per la gestione della piattaforma

Mario Gallo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 28 luglio 2025

24

Infortuni in itinere, nel 2025 quelli mortali crescono del 30%

Cristina Casadei,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Lavoro24", 23 luglio 2025

28

Fondi interprofessionali e Inail in prima linea sulla formazione

Cristina Casadei,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Lavoro24", 23 luglio 2025

31

Gli accordi per la Cig causa caldo vanno inviati all'Inps

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 22 luglio 2025

33

Nella scuola diventa strutturale la tutela assicurativa Inail, già a partire dal 2025/26*Claudio Tucci,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 17 luglio 2025*

34

Patente a crediti, anzianità autodichiarata per le imprese straniere*Mario Gallo,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 16 luglio 2025*

36

Il preposto può essere un apprendista*Barbara Grbelli,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 16 luglio 2025*

38

"Protocollo caldo", superare l'approccio emergenziale con l'adozione di un sistema organico di tutela e prevenzione*Livio Bossotto, Giorgia Giorgetti,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 9 luglio 2025*

40

SENTENZE

Corte Ue: il datore di lavoro può imporre il vaccino al personale esposto a rischio biologico*Pietro Verna,**Il Sole24 Ore, estratto da "Sanità24", 9 luglio 2025*

42

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

Bando di concorso "Premio Rubes Triva" VIII edizione

44

Premio "BUONE PRATICHE 2025"

45

Roma, ISS 30 settembre 9.00-13.00**Seminario/Webinar "La sorveglianza sanitaria ed i nuovi rischi per la SSL"**

46

Rimini, 4 – 7 novembre**ECOMONDO 2025**

47

RASSEGNA NORMATIVA

49

News & Approfondimenti

Lavoro: autorizzata l'assunzione di 514 ispettori in Inps e Inail

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor", 28 agosto 2025

L'Inps può procedere ad assumere 403 ispettori di vigilanza. Il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, rende operativo lo sblocco dei ruoli ispettivi dell'istituto inserito nel decreto-legge Agricoltura e avvia il processo di selezione. Per i funzionari selezionati si prevede un contratto a tempo indeterminato e mansioni finalizzate a migliorare la capacità di contrasto alle irregolarità, in termini sia di mitigazione del rischio che di controllo e sanzione. Per quanto riguarda Inail, invece, un ulteriore decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sempre di concerto con il Mef, autorizza ad assumere a tempo indeterminato fino a 111 unità di personale da inquadrare come funzionari nella famiglia professionale dell'ispettore di vigilanza. «Proseguiamo convinti nelle azioni a sostegno del lavoro regolare, tutelato, sicuro con fatti e provvedimenti concreti. Lo sblocco delle assunzioni di ispettori Inps e Inail dopo tanti anni è un altro passo avanti in questa direzione e una risposta reale all'esigenza di aumentare la capacità di controllo del nostro paese. Ed è una scelta coerente con gli obiettivi di questo governo per un lavoro sicuro e di qualità. Abbiamo costantemente per promuovere un mondo del lavoro che rifiuta l'illegalità, investe sulla collaborazione interistituzionale e sull'accompagnamento delle imprese», ha dichiarato la ministra Marina Calderone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

News & Approfondimenti

Modelli 231 non aggiornati, generici e poco conosciuti: le prassi bocciate dai giudici

Sandro Guerra,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 25 agosto 2025

«Ce l'abbiamo la certificazione 231?»: questa, nelle piccole aziende, è la classica domanda posta dall'amministratore incalzato sul tema della compliance. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Dlgs 231/2001 dovrebbe essere il principale presidio di mitigazione del rischio reato, ma nella realtà di molte imprese italiane, soprattutto Pmi, si mostra piuttosto come un adempimento statico, autoreferenziale, più utile a esibire che a prevenire.

Sono molte le prassi seguite nella compliance 231 e sanzionate dai giudici, che non solo vanificano gli effetti esimenti del Modello, ma spesso diventano esse stesse un fattore di rischio. Il Modello organizzativo, in molte aziende italiane, viene adottato perché «serve per partecipare a gare pubbliche» o «perché ce l'ha chiunque». Ma senza contenuto un sostanziale esso è non solo inutile, ma pericoloso, perché crea disorganizzazione e confusione. L'obiettivo non è quello di moltiplicare i documenti, ma di rendere il Modello vivo, integrato, conosciuto, operativo, con la stessa lucidità con cui l'impresa si preoccupa del bilancio o del marketing. La "cultura 231", quella vera, comincia proprio dove finiscono le "worst practice".

I modelli

Redatto copiando da altri settori o da documenti rinvenuti online, il Modello "copia & incolla" resta immutato per anni: nessuna personalizzazione, nessun riferimento all'attività concreta dell'ente. Spesso contiene reati non pertinenti e ignora quelli realmente rilevanti. Il risk assessment è generico, formale o del tutto assente, manca una mappatura dei processi e il coinvolgimento delle funzioni operative. La Cassazione ha invece chiarito che è necessario identificare i processi a rischio e personalizzare il modello su rischi specifici (sentenza 21704/2023).

Spesso, protocolli e procedure si riducono inoltre a un vacuo elenco di principi generali, senza responsabilità definite, senza tracciabilità, senza integrazione con i processi realmente esistenti. E soprattutto senza individuazione dei compiti: i protocolli sembrano così più linee guida educative che strumenti di prevenzione (Tribunale di Milano, sentenza 10748/2021). Altro problema frequente è la mancata previsione di audit di verifica sull'attuazione del

modello e sulla sua attualità (va aggiornato dopo mutamenti organizzativi, innovazione di processi o prodotti). Oppure le verifiche, seppur previste, rimangono sulla carta e non vengono effettuati controlli, azione correttive e relazioni ai vertici.

Capita inoltre che il Modello sia totalmente scollegato dai sistemi di gestione (ad esempio qualità, sicurezza, ambiente) implementati all'interno dell'impresa e dalle procedure e istruzioni operative che lo compendiano e che a volte risultano in contrasto con le prescrizioni del Modello stesso.

C'è poi la questione della formazione del personale. Il Modello è spesso sconosciuto dall'organico, che non sa della sua esistenza e non ha ricevuto alcuna informazione e formazione. I protocolli non sono divulgati e conosciuti fra tutti i soggetti che ne sono destinatari (Tribunale di Milano, sentenza 1070/2024).

Gli organi di vigilanza

Nel mondo delle worst practice esistono poi due tipologie di organismi di vigilanza censurati entrambi dalla Cassazione. Da un lato quelli di "comodo" o "di facciata", nominati tra i consulenti storici, amici e parenti, privi di autonomia e budget, con compensi risibili e nessun accesso ai flussi informativi, magari con la medesima composizione per tutte le società del gruppo. Dall'altro quelli "iperattivi", chiamati a esprimere pareri, concedere autorizzazioni e rilasciare approvazioni (talvolta persino del Modello) e, perché no, ad aggiornare direttamente il Modello stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE WORST PRACTICE

1 Modello "copia & incolla"

Il Modello standardizzato e non tarato sulla realtà aziendale è inidoneo a prevenire i reati: occorre identificare i processi a rischio, personalizzarlo su rischi specifici, attività e struttura dell'ente e individuare le specifiche misure di prevenzione *Cassazione penale, sentenza 21704/2023*

2 Assenza di risk assessment

L'assenza di una valutazione del rischio adeguata integra colpa di organizzazione dell'ente che ha volontariamente e coscientemente adottato un comportamento di generale trascuratezza *Cassazione penale, sentenza 2768/2025*

3 Organismo di vigilanza di facciata

Un Organismo di vigilanza con risorse risibili e senza evidenze tangibili di monitoraggio non può dirsi efficace *Cassazione penale, sentenza 4535/2025*

4 Organismo di vigilanza iperattivo

Non può avere ruoli gestori o di validazione delle decisioni aziendali, ma deve operare con autonomia e indipendenza *Cassazione penale, sentenza 23401/2021*

5 Modello sconosciuto

L'ente deve diffondere e comunicare il Modello attraverso qualificate iniziative di formazione, con un impegno continuo e intenso finalizzato a favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate *Tribunale Milano, sentenza 1070/2024*

6 Whistleblowing non operativo

I Modelli prevedono, ai sensi del decreto attuativo della direttiva (Ue 2019/1937) i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate *Articolo 6, comma 2-bis, Dlgs 231/2001*

7 Protocolli generici

La parte speciale del Modello deve contenere protocolli specifici atti a prevenire la commissione dei reati presupposto, che chiariscano gli illeciti teoricamente perpetrabili, i presidi di controllo in essere, i principi di comportamento da tenere e richiamino la normativa interna aziendale *Tribunale Milano, sentenza 10748/2021*

8 Assenza di verifiche interne documentate

I verbali delle riunioni dell'Organismo di vigilanza devono offrire contezza della programmazione dell'attività di verifica ed enunciare le criticità rilevate *Corte Appello Venezia, sentenza 3348/2022*

9 Mancanza del sistema disciplinare

I Modelli devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate *Articolo 6, comma 2, lettera e, Dlgs 231/2001*

10 Deleghe e procure ignorate

Il Modello che non tiene conto di ruoli, deleghe e procure effettivi è inefficace: deve esserci coerenza tra responsabilità operative e presidi organizzativi

11 Mancata integrazione con i sistemi di gestione

Il Modello deve dialogare con i sistemi di gestione (sicurezza, qualità, ambiente, ecc.) e integrarli: lo si desume dall'articolo 30, comma 5, del Dlgs 81/2008, secondo cui i modelli definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) del 28 settembre 2001 o al British Standard Ohsas 18001:2007 (oggi Iso 45001:2018) si presumono conformi ai requisiti previsti dalla norma per le parti corrispondenti. *Articolo 30, comma 5, del Dlgs 81/2008*

News & Approfondimenti

Tutele per i lavoratori della Ue, le regole comunitarie faticano a tradursi in pratica

Camilla Fino,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 25 agosto 2025

Il percorso per un diritto del lavoro europeo è avviato, ma l'applicazione delle norme si scontra con disomogeneità applicativa e interpretazioni diverse a livello nazionale

Le direttive Ue hanno contribuito in modo sostanziale alla costruzione di un sistema di tutele comuni per i lavoratori europei. Tuttavia, la concreta fruizione di questi diritti dipende da una pluralità di fattori: dal recepimento nazionale all'interpretazione giudiziale, fino al ruolo delle imprese. Si analizzano le tensioni tra uniformazione teorica e disomogeneità applicativa.

La premessa

Nel processo di integrazione europea, il diritto del lavoro si è progressivamente consolidato come uno dei settori più dinamici e rilevanti. L'adozione di direttive volte a garantire diritti minimi comuni ha rappresentato uno degli strumenti principali per promuovere coesione sociale, competitività economica e standard di vita dignitosi in tutti gli Stati membri.

Ciononostante, al di là dei principi affermati a livello sovranazionale, la reale estensione e fruibilità dei diritti dei lavoratori, rimane spesso oggetto di tensioni e criticità, legate tanto alla varietà degli ordinamenti nazionali quanto alle prassi concrete dei datori di lavoro e alle decisioni dei giudici.

Il modello europeo di tutela dei lavoratori: tra aspirazioni e limiti

Il corpus delle direttive europee sul lavoro disegna un sistema ispirato a principi di equità, sicurezza e inclusione. A differenza di quanto si verifica nei settori più marcatamente economici del diritto UE, nel campo sociale il legislatore comunitario si muove con cautela, privilegiando approcci minimi e lasciando ampi margini agli Stati membri per adattare le previsioni normative al proprio contesto.

Tale impostazione ha il vantaggio di evitare imposizioni eccessivamente rigide che mal si concilierebbero con le peculiarità dei singoli ordinamenti, ma al contempo produce una certa variabilità nell'attuazione concreta dei diritti. Ad esempio, se il principio delle 48 ore lavorative settimanali o il diritto al riposo giornaliero trovano applicazione diffusa, più sfumata appare l'effettività di altre garanzie, specie nei settori ad alta precarietà o nelle imprese minori.

L'ambizione di armonizzazione si confronta così con una realtà frammentata, in cui le disuguaglianze non vengono del tutto superate dalla fonte sovranazionale. È il caso, ad esempio, della salute e sicurezza sul lavoro, dove le direttive forniscono un quadro di riferimento solido ma la cui attuazione dipende fortemente dalla capacità ispettiva e dalle risorse interne dei singoli Paesi.

Il ruolo dell'Italia: tra ricezione normativa e adattamento culturale

L'Italia si presenta, nel quadro europeo, come un ordinamento caratterizzato da un robusto apparato di tutele lavoristiche, almeno sul piano formale. La tradizione giuslavoristica nazionale, radicata nella Costituzione e nei grandi codici collettivi, ha spesso anticipato o accompagnato le innovazioni provenienti dall'Unione. In tal senso, molte direttive hanno trovato nel diritto italiano un terreno già fertile.

Tuttavia, l'impatto delle normative europee non è stato neutro; infatti, in diversi ambiti, le prescrizioni dell'UE hanno rappresentato uno stimolo per una maggiore coerenza normativa, spingendo il legislatore nazionale ad affrontare questioni ancora non adeguatamente regolate o a correggere storture applicative. È il caso dell'uguaglianza di genere, dove le sollecitazioni comunitarie hanno rafforzato meccanismi antidiscriminatori in origine poco incisivi, o dell'orario massimo di lavoro, ambito in cui la prassi italiana tendeva a tollerare elasticità eccessive.

Tale processo, però, non è privo di tensioni, laddove, in alcuni casi, il recepimento delle direttive è avvenuto in modo frammentario, o con interpretazioni che ne hanno ridotto la portata. In altri casi, le differenze culturali e organizzative hanno ostacolato una piena interiorizzazione dei principi europei, generando incertezza tra gli operatori del settore.

Il diritto al pasto: un nodo emblematico

Un aspetto interessante e al contempo emblematico della distanza tra norme e prassi è rappresentato dal dibattito sul diritto al pasto. Sebbene questo tema non sia al centro della legislazione europea, la sua crescente rilevanza nell'ambito del benessere lavorativo solleva interrogativi sulla necessità di estendere l'ambito di intervento del diritto Ue.

In alcuni ordinamenti, il riconoscimento del diritto al pasto è parte integrante delle condizioni contrattuali; in altri, si tratta di un beneficio accessorio.

In Italia, la presenza di buoni pasto o mense aziendali è legata a contrattazioni

collettive e non trova un'uniformità di trattamento tra i diversi comparti produttivi. L'assenza di una disciplina unitaria a livello europeo riflette la difficoltà di stabilire standard comuni su aspetti che implicano scelte culturali e finanziarie, ma lascia aperto il tema del riconoscimento di diritti legati alla dignità e qualità del lavoro.

L'espansione dei concetti di welfare aziendale e responsabilità sociale d'impresa potrebbe nei prossimi anni stimolare una riflessione sul diritto al pasto come elemento essenziale del benessere lavorativo, aprendo la strada a una normazione più avanzata.

Corte di Giustizia e uniformità applicativa

Se le direttive europee rappresentano il quadro normativo, è la Corte di Giustizia a fungere da garante dell'uniformità interpretativa e il suo ruolo risulta cruciale nel risolvere le ambiguità e nell'indicare agli Stati membri i corretti percorsi applicativi; le sue pronunce, infatti, non solo definiscono i confini dei diritti riconosciuti ai lavoratori, ma determinano spesso un effetto riflesso sulle normative interne, che vengono adattate per conformarsi ai principi espressi dalla giurisprudenza.

La capacità della Corte di intervenire nei casi concreti si dimostra uno strumento efficace per consolidare uno "spazio giuridico europeo" anche nel campo del lavoro, ma non tutti gli ordinamenti recepiscono con la stessa rapidità e disponibilità le pronunce della Corte, e permangono aree grigie dove la tutela resta affidata a un'attività interpretativa non sempre coerente.

Prospettive e scenari evolutivi

Il futuro del diritto del lavoro europeo è strettamente legato alla sua capacità di adattarsi a contesti in trasformazione e le sfide legate alla digitalizzazione, alla flessibilità, e all'affermazione della gig economy pongono interrogativi nuovi e urgenti.

L'interrogativo verte sulle modalità di estensione delle tutele tradizionali a modelli di lavoro frammentati, spesso privi di un datore di lavoro stabile o di un contratto formale e su come garantire parità di trattamento e sicurezza in un contesto fluido e in continua evoluzione.

La risposta dell'Unione potrà passare solo attraverso una maggiore integrazione delle politiche sociali, un coinvolgimento più strutturato delle parti sociali europee, e un rafforzamento degli strumenti di controllo e monitoraggio.

L'attenzione crescente alla sostenibilità ambientale offre, peraltro, l'occasione di ripensare le politiche del lavoro in una chiave integrata, capace di coniugare

produttività, tutela della persona e rispetto per l'ambiente.

Le conclusioni

Il diritto del lavoro europeo ha fatto passi importanti verso l'affermazione di uno statuto minimo dei diritti dei lavoratori. Tuttavia, l'effettività di tali diritti dipende ancora da numerose variabili: la volontà politica nazionale, le capacità amministrative, la cultura aziendale, l'azione dei giudici.

Il quadro che emerge è, dunque, quello di un sistema in costruzione, in cui la tensione tra armonizzazione e diversità resta forte, laddove, per superare tale tensione, sarà necessario continuare a investire nella costruzione di un'identità sociale europea, capace di integrare, e non solo coordinare, le tutele del lavoro nei diversi Stati membri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

News & Approfondimenti

Lavoro, l'AI in campo per prevenire gli infortuni

*Giorgio Pogliotti,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 19 agosto 2025*

Nonostante le severe normative e i 4,4 miliardi messi finora in campo, tra il 2017 e il 2023 si sono registrate 9.263 morti sul lavoro, con una media superiore ai 3 decessi al giorno. Ma i fondi Inail non vengono destinati con priorità alle zone a più alto rischio di incidenti sul lavoro: colpa dei criteri stabiliti per l'allocazione finale delle risorse.

È il quadro che emerge da uno studio dell'Ufficio valutazione impatto del Senato che fornisce delle indicazioni di policy per rendere più efficaci le politiche di prevenzione, prendendo come riferimento i dati sulla mortalità 2017-2023 dell'Inail che coprono i 610 sistemi locali del lavoro italiani (Sll). L'utilizzo di algoritmi di machine learning mette in luce gli "hotspot di mortalità", le aree locali col più alto rischio di incidenti sul lavoro (superiore al 90esimo percentile). Sono aree con strutture economiche diverse, una quota di gran lunga maggiore di lavoratori agricoli e delle costruzioni e una quota inferiore di occupati nel settore manifatturiero, tassi di disoccupazione più bassi, una maggiore densità imprenditoriale (circa 44 attività in più ogni 1.000 abitanti), una popolazione più giovane e una percentuale inferiore di stranieri. Il reddito medio pro capite negli hotspot è inferiore di 254 euro rispetto alle altre aree.

L'Inail dal 2010 pubblica bandi Isi annuali a sostegno degli investimenti per migliorare la sicurezza delle imprese, in particolare nelle Pmi (oltre il 75% del settore industriale) che possono avere risorse limitate da destinare alla sicurezza. Tra il 2010 e il 2024 l'Inail ha destinato ai bandi Isi in totale circa 4,4 miliardi di euro: dai 60 milioni iniziali l'importo è salito a 500 milioni (2023) e a 600 milioni (2024). L'incentivo consiste in un contributo a fondo perduto che copre dal 50% al 75% dei costi del progetto, con importi da 5mila a 130mila euro. L'Inail assegna le risorse secondo cinque assi di intervento alle regioni, poi ogni regione pubblica bandi di gara. Le risorse vengono stanziare alle aziende con il click-day: le domande sono accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento del limite di bilancio. L'Inail pubblica una graduatoria dei progetti ammessi e di quelli in lista di riserva. C'è, infine, un meccanismo di redistribuzione dei fondi non utilizzati, con la riallocazione ad altre regioni.

Con l'impiego del machine learning lo studio realizzato da quattro ricercatori dell'Università la Sapienza di Roma (Augusto Cerqua, Costanza Giannantoni, Marco Letta, Gabriele Pinto) costruisce una mappa del rischio per il 2023 con il

numero di incidenti mortali previsti a livello provinciale ogni 100mila abitanti, messa a confronto con la distribuzione territoriale delle imprese che hanno percepito i fondi Inail. Il confronto tra le mappe indica un rischio maggiore al Nord, mentre i fondi Isi sono in prevalenza assegnati a regioni e province centrali. Da notare che il focus è solo su uno degli obiettivi dell'Inail (la riduzione degli incidenti mortali), mentre i bandi Isi prevedono anche altre finalità.

Secondo lo studio i criteri utilizzati dall'Inail per l'assegnazione iniziale delle risorse alle regioni sono allineati con l'indicatore di rischio, ma è nell'allocazione finale che emerge un disallineamento. L'utilizzo del click-day e la redistribuzione delle risorse non utilizzate compromettono la destinazione dei finanziamenti alle zone a più alto rischio. Un semplice aumento dei sussidi pubblici non sarebbe, dunque, sufficiente a ridurre il numero di morti sul lavoro. Aumentare i fondi nelle aree ad alto rischio ha invece un impatto maggiore sulla diminuzione dei decessi. La conclusione è che i bandi Isi non sono inefficaci, ma per l'obiettivo della riduzione della mortalità sui luoghi di lavoro, sono limitati da un targeting inadeguato e da un'allocazione errata degli interventi sul territorio. Tra i suggerimenti di policy da adottare per aumentare la sicurezza e ridurre i decessi sul lavoro c'è «l'accoppiamento della valutazione del rischio basata sull'IA con un approccio basato sul territorio, ed incentrato su dati sulla mortalità, che può prevedere con precisione le aree più a rischio». L'utilizzo di queste "mappe del rischio" consente di orientare gli interventi, migliorandone il targeting. Concentrare gli sforzi nelle aree più vulnerabili potrebbe aumentare gli impatti reali della misura. Il machine learning è uno strumento importante per individuare gli hotspot di mortalità. La sfida è «valorizzare l'apporto conoscitivo del machine learning strutturando il passaggio dall'identificazione delle aree di rischio agli strumenti operativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa

Confronto tra indicatori di rischio e allocazione regionale dei fondi pubblici Anno 2022

■ AUMENTO ■ DIMINUIZIONE

	A - INDICATORE DI RISCHIO PREVISTO per 100.000 abitanti	B - ASSEGNAZIONE INIZIALE BANDO INAIL € per abitante	C - ALLOCAZIONE FINALE ALLE IMPRESE € per abitante	D - ESITO VARIAZIONE
Prov. di Bolzano	2,754	7,481	4,511	■ ■
Valle d'Aosta	2,390	11,452	5,100	■ ■
Prov. di Trento	1,999	6,874	5,971	■ ■
Basilicata	1,903	10,631	9,811	■ ■
Umbria	1,885	6,469	7,246	■ ■
Molise	1,860	8,981	9,265	■ ■
Marche	1,840	7,790	8,928	■ ■
Abruzzo	1,748	6,939	7,291	■ ■
Toscana	1,742	6,199	7,216	■ ■
Calabria	1,699	6,641	6,409	■ ■
Emilia R.	1,668	5,625	6,373	■ ■
Veneto	1,586	5,667	6,541	■ ■
Liguria	1,555	5,260	3,718	■ ■
Campania	1,511	5,280	4,789	■ ■
Puglia	1,482	4,237	2,955	■ ■
Piemonte	1,476	5,204	5,942	■ ■
Sardegna	1,398	5,832	2,715	■ ■
Lazio	1,367	6,572	6,275	■ ■
Sicilia	1,320	4,575	3,313	■ ■
Lombardia	1,297	5,244	6,127	■ ■
Friuli V. G.	1,245	4,405	4,617	■ ■

Fonte: elab. UVI su dati INAIL. Per i bandi ISI 2022 le erogazioni sono iniziate nel 2023.

News & Approfondimenti

Dispositivi di sicurezza senza ok sindacale o dell'Ispettorato

Luigi Caiazza, Matteo Prioschi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 7 agosto 2025

I dispositivi che consentono di garantire o migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro potranno essere utilizzati senza accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche se dagli stessi può derivare un controllo a distanza dei lavoratori. L'articolo 5 del disegno di legge contenente misure di semplificazione per le imprese, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto, prevede infatti la modifica dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che regola l'impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.

Il Ddl cancella gli strumenti «per la sicurezza sul lavoro» dall'elenco di quelli per cui è necessario l'accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Inl. E, contemporaneamente, inserisce gli strumenti, i dispositivi e le attrezzature «funzionali a garantire o a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro» nel comma 2 dell'articolo 4 che non richiede accordo o autorizzazione,

Non si introduce comunque un utilizzo senza vincoli, perché restano valide le prescrizioni contenute nel comma 3 e cioè che le informazioni derivanti dall'utilizzo di tali dispositivi possono essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data adeguata informazione ai lavoratori sulle modalità d'uso e di effettuazione dei controlli. Inoltre, va rispettata la normativa sulla privacy.

Lo stesso Ddl interviene anche sulle modalità di erogazione della formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso (articolo 45 del Dlgs 81/2008 - Testo unico sicurezza sul lavoro) estendendo il campo dei soggetti formatori.

Il Dlgs 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati, tra l'altro, del pronto soccorso mentre, in base all'articolo 45, comma 2, tali dipendenti devono ricevere specifica formazione e aggiornamento periodico, secondo quanto richiesto dal tuttora vigente Dm 388/2003.

L'articolo 3 di quest'ultimo decreto stabilisce che la formazione è erogata da medici che, nello svolgimento della parte pratica della formazione, possono avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

Il disegno di legge interviene direttamente sull'articolo 45 del Dlgs 81/2008 aggiungendovi il comma 1-bis il quale, integrando l'articolo 3 del Dm 388/2003, stabilisce che «nello svolgimento della formazione dei lavoratori, il medico può avvalersi, anche per la parte teorica della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale in possesso delle conoscenze teoriche richieste dal programma formativo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

News & Approfondimenti

La patente a crediti per i lavori condominiali, pubblicato il manuale operativo

Rosario Dolce,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Condominio", 7 agosto 2025

Sanzioni severe per imprese senza patente o punteggio basso, con conseguenze legali anche per il committente

Il nuovo manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (Pac), pubblicato dall'Ispettorato nazionale del lavoro lo scorso 28 luglio, fornisce una guida completa per navigare in questo sistema innovativo, che dal 10 luglio 2025 è divenuto obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili anche di matrice condominiale. Esaminiamo in dettaglio il nuovo scenario giuridico e fattuale e le incombenze che ricadono sull'amministratore, in quanto committente delle opere edili.

Il quadro normativo di riferimento

La Patente a crediti trova il suo fondamento nell'articolo 27 del Decreto legislativo 81/2008, che ha introdotto un sistema di qualificazione delle imprese basato su un punteggio iniziale di trenta crediti. Questo meccanismo si inserisce nel più ampio contesto degli obblighi previsti dall'articolo 90 del medesimo decreto, che impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie. La normativa stabilisce che sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

L'importanza per gli amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio si trovano oggi di fronte a una responsabilità accresciuta nella selezione degli appaltatori. La giurisprudenza ha chiarito che il committente, anche quando non sia un soggetto professionale, ha l'onere di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria. Tale verifica deve comprendere almeno l'accertamento dell'iscrizione alla Camera di Commercio e, per i lavori che comportano rischi particolari, anche la disponibilità di attrezzature idonee e dispositivi di protezione individuale, oltre che l'accertamento sulla idoneità tecnica professionale delle maestranze impiegate («sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi direttamente nell'esecuzione dei lavori, ometta di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti

in relazione alla pericolosità dei lavori affidati»).

La Corte ha precisato che «l'obbligo di verifica previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera a) del Dlgs 81/2008 non può limitarsi al mero controllo formale dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che costituisce un semplice adempimento amministrativo, ma richiede una verifica sostanziale della struttura organizzativa dell'impresa incaricata e della sua effettiva adeguatezza rispetto alla pericolosità dell'opera commissionata» (Cassazione penale nella sentenza 32436 del 2022.).

La Patente a crediti si configura quindi come uno strumento essenziale per assolvere a questi obblighi di verifica, fornendo un parametro oggettivo e standardizzato per valutare l'affidabilità delle imprese. Il sistema, infatti, non si limita a certificare il possesso dei requisiti minimi, ma introduce un meccanismo dinamico di valutazione che tiene conto del comportamento dell'impresa nel tempo attraverso il sistema di decurtazione dei crediti per violazioni accertate.

Il funzionamento del sistema

Il Manuale operativo illustra dettagliatamente come il sistema si articoli attraverso diverse fasi. Innanzitutto, l'attestazione del legale rappresentante o titolare dell'impresa, che avviene attraverso una procedura completamente telematizzata basata sulla verifica dei dati camerali. Questa fase è propedeutica a tutte le successive operazioni e garantisce l'identificazione certa del soggetto abilitato a operare per conto dell'impresa.

Successivamente, il sistema prevede la possibilità di conferire deleghe a terzi, consentendo una gestione flessibile delle procedure amministrative. Particolare attenzione è dedicata alla richiesta della Patente vera e propria, che viene rilasciata immediatamente al completamento della procedura, e alla gestione dei requisiti ulteriori che permettono di incrementare il punteggio iniziale.

I requisiti obbligatori e aggiuntivi

Per ottenere la Patente a crediti, le imprese devono dimostrare il possesso di requisiti fondamentali che spaziano dall'iscrizione alla Camera di Commercio al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Quest'ultimo aspetto assume particolare rilevanza alla luce della giurisprudenza consolidata, che ha chiarito come l'omessa presentazione del Durc legittimi il committente a sospendere i pagamenti (Cassazione civile nell'ordinanza 4079 del 2022).

Il sistema prevede inoltre la possibilità di ottenere crediti aggiuntivi attraverso il possesso di requisiti ulteriori, quali certificazioni di qualità, attestazioni di

formazione specialistica, o il possesso di sistemi di gestione della sicurezza particolarmente avanzati. Questo meccanismo incentiva le imprese a investire nella qualità e nella sicurezza, creando un circolo virtuoso che beneficia l'intero settore.

Le implicazioni pratiche per le gare condominiali

Nella pratica quotidiana, gli amministratori di condominio dovranno integrare la verifica della Patente a crediti nelle procedure di selezione degli appaltatori, a seconda della natura della commessa (rammentando, per mere finalità strumentali, la distinzione tra manutenzione straordinaria e ordinaria per il relativo affidamento ad appositi appaltatori, in relazione alle attribuzioni dell'amministratore a norma dell'articolo 1130 Codice civile, ovvero in funzione delle previsioni portate dall'articolo 1135 Codice civile).

Il manuale chiarisce che il sistema non rilascia ricevute cartacee per ragioni di sicurezza informatica, ma i committenti possono verificare autonomamente lo stato e la validità della patente attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Questa modalità di verifica si allinea perfettamente con le esigenze operative degli amministratori, che potranno richiedere agli appaltatori un'autocertificazione del possesso della patente e procedere poi alla verifica diretta attraverso il sistema telematico. Tale approccio garantisce trasparenza e certezza giuridica, elementi fondamentali in un settore dove la responsabilità del committente è particolarmente elevata.

Le sanzioni e le conseguenze

Il sistema prevede sanzioni severe per le imprese che operano senza patente o con punteggio insufficiente (oltre che per i committenti che omettono tale verifica preliminare). L'articolo 27 del Decreto legislativo 81/2008 stabilisce una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 6.000 euro, oltre all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. Queste sanzioni si applicano anche alle imprese che operano con una patente il cui punteggio sia sceso sotto la soglia minima di quindici crediti.

Il sistema di decurtazione previsto dall'allegato I-bis del decreto tiene conto della gravità delle violazioni accertate, creando un meccanismo di deterrenza efficace. Occhio anche alle responsabilità del committente, in quanto è suscettibile di essere parimenti sanzionato nel caso di omessa verifica. Nel caso in cui l'affidamento avvenga in favore di soggetti privi di questi requisiti, la normativa prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 157, comma 1, lettera c) dello stesso decreto. L'importo può variare da un minimo di 711,92 euro a un massimo di 2.562,91 euro. Si tratta di una sanzione diffidabile, come previsto dall'articolo 301-bis.

È importante sottolineare che la sanzione si applica anche quando i lavori vengono affidati a soggetti che, pur essendo muniti della patente, al momento dell'affidamento dispongano di un punteggio inferiore a 15 crediti. Diversamente, nessuna responsabilità ricade sul committente o sul responsabile dei lavori se la perdita del requisito – ad esempio la revoca della patente o la decurtazione dei crediti – interviene dopo l'affidamento. In questi casi, a rispondere sarà esclusivamente l'impresa o il lavoratore autonomo che abbia proseguito l'attività in assenza dei requisiti richiesti. Proprio per questo, agli organi di vigilanza è richiesto di ricostruire con attenzione il momento effettivo in cui è avvenuto l'affidamento, evitando di considerare come unica prova la data del contratto sottoscritto.

Conclusioni e raccomandazioni

L'introduzione della Patente a crediti rappresenta un'opportunità per elevare gli standard di sicurezza nei cantieri edili e fornire agli amministratori di condominio uno strumento affidabile per la selezione degli appaltatori e lavoratori autonomi. Il nuovo sistema richiede tuttavia un approccio proattivo e consapevole, basato sulla comprensione delle procedure telematiche e sulla corretta interpretazione dei requisiti normativi.

Gli amministratori dovranno integrare la verifica della patente nelle loro procedure standard, utilizzando il portale dell'Ispettorato per verificare non solo il possesso della patente, ma anche il punteggio disponibile e l'eventuale presenza di provvedimenti sospensivi. Questa diligenza nella fase di selezione costituisce non solo un adempimento normativo, ma anche una forma di tutela nei confronti delle eventuali responsabilità derivanti da infortuni sul lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

News & Approfondimenti

Controlli su chi eroga formazione in materia di sicurezza

Luigi Caiazza e Roberto Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 6 agosto 2025

Il datore di lavoro è tenuto a verificare l'adeguatezza delle informazioni acquisite dai dipendenti

Una nuova regolamentazione in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro è stata introdotta dall'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 17 aprile scorso, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 24 maggio, ma conservano la validità i corsi organizzati, secondo le regole previste dall'accordo del 2011, fino al 24 maggio 2026.

Le nuove disposizioni per la formazione si applicano a tutti i soggetti coinvolti, indipendentemente dai rispettivi ruoli e attribuzioni, in qualsiasi attività lavorativa disciplinata secondo le regole generali, particolari, tecniche e organizzative regolamentate dal Dlgs 81/2008.

Il punto 1 della parte I dell'accordo, fermo restando le previste successive integrazioni, indica i soggetti formatori suddividendoli tra «istituzionali», «accreditati» e «altri soggetti». In tale classificazione non rientrano i soggetti per le attività di formazione diversamente previste, in modo esclusivo e specifico, dall'articolo 98, comma 2, del Dlgs 81/2008, nei confronti del coordinatore per la progettazione e dell'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili. Né, si ritiene, rientrino i soggetti formatori dei lavoratori incaricati dell'attività in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, nonché dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in quanto soggetti alle particolari disposizioni previste dagli articoli 37, comma 9 e 46 del testo unico.

I soggetti formatori istituzionali sono direttamente elencati nel punto 1.1 dell'accordo, mentre quelli accreditati seguono il modello definito da ciascuna Regione e Provincia autonoma, in base all'intesa del 20 marzo 2008. Tali soggetti, fatta esclusione per quelli destinati a corsi di formazione di lavoratori, preposti e dirigenti, devono inoltre documentare di aver maturato un'esperienza almeno triennale di formazione in materia di salute e sicurezza.

Gli altri soggetti sono elencati al punto 1.3 dell'accordo: tra essi si trovano gli ordini professionali, gli organismi paritetici, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle condizioni stabilite dal paragrafo 3. Queste ultime associazioni

possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalersi di strutture formative o di servizio di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell'associazione stessa.

I formatori saranno oggetto di controllo. Lo stabilisce la parte VI dell'accordo che attua quanto già previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), del Dlgs 81/2008. Gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza (Asl e Ispettorato nazionale del lavoro) devono prevedere, infatti, nell'ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione dei controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Le modalità di tali controlli saranno definite con successivo atto.

Il controllo sull'attività di formazione continua più a valle, con l'obbligo diretto del datore di lavoro il quale, dopo essere egli stesso individuato come destinatario della formazione, dovrà assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici cui è esposto durante la prestazione di lavoro.

Una articolata indicazione è riportata al punto 7 della parte IV dell'accordo. Stabilito che la verifica deve essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'eventuale supporto del Rspp, essa dovrà servire a constatare le conoscenze, l'abilità e competenze acquisite dal lavoratore tramite l'intervento formativo, nonché comportamenti e pratiche abituali inerenti all'organizzazione del lavoro. Al riguardo vengono suggerite alcune modalità di verifica quali: analisi infortunistica aziendale, questionari, check list di valutazione. Il tutto oggetto di esame in sede della riunione periodica prevista dall'articolo 35 del Dlgs 81/2008.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

News & Approfondimenti

Primo soccorso, ok agli infermieri come docenti dei corsi formativi

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 5 agosto 2025

La carenza di personale medico per lo svolgimento delle lezioni teoriche sul primo soccorso è un freno alla formazione sui luoghi di lavoro: non consente ai lavoratori di acquisire le competenze per la gestione di emergenze, esponendo le imprese a sanzioni in caso di ispezioni.

In base al Ddl semplificazioni, nei corsi di formazione per la sicurezza sul luogo di lavoro, si potrà affidare il ruolo di docente a personale infermieristico, agli addetti al soccorso sanitario, a personale specializzato in possesso delle conoscenze teoriche richieste dal programma formativo. Le imprese potranno svolgere le attività di formazione al primo soccorso, utilizzando infermieri, evitando i ritardi provocati dalla scarsa disponibilità di personale medico e le sanzioni.

Inoltre, strumenti, dispositivi e attrezzature funzionali a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro potranno essere impiegati senza il previo accordo sindacale o l'autorizzazione amministrativa.

Sempre sul versante della semplificazione, il datore di lavoro è sollevato dall'onere di comunicare più volte le comunicazioni obbligatorie relative all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro, in nome del principio generale dell'unicità della comunicazione, ovvero del divieto di chiedere all'azienda quanto sia già in possesso della Pa (Inps, Inail, DTL, Centri per l'impiego).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

News & Approfondimenti

Patente a crediti: dall'Inl le nuove faq e il manuale operativo per la gestione della piattaforma

Mario Gallo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 28 luglio 2025

Sul committente o il responsabile dei lavori grava solo l'obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante ad eseguire i lavori nel cantiere

Prosegue ancora intensamente l'attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) finalizzata alla piena messa a regime della disciplina sulla patente a crediti, introdotta dal Dl 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modifiche nella legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha profondamente innovato l'articolo 27 del "Testo unico" della sicurezza sul lavoro 81/2008.

Infatti, dopo l'emanazione del Decreto direttoriale 25 giugno 2025, n. 43 – che disciplina l'accesso e la consultazione dei dati relativi alla patente a crediti a partire dallo scorso 10 luglio – e la nota 15 luglio 2025, n. 288 – contenente indicazioni operative sul riconoscimento dei crediti aggiuntivi previsti dal Decreto del ministro del Lavoro e Politiche sociali 32/2024 – l'Inl ha, da un lato, pubblicato il 25 luglio 2025 una serie di nuove Faq e, dall'altro, con il comunicato del 28 luglio 2025 ha reso noto la disponibilità del "Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (Pac)".

In particolare, per quanto riguarda queste nuove Faq – che, va precisato, si aggiungono a quelle dello scorso 26 giugno e le precedenti disponibili sul sito dell'Inl – occorre rilevare che l'Ispettorato ha fornito importanti chiarimenti che toccano diversi fronti: i soggetti obbligati alla verifica della patente a crediti e i contenuti di tale dovere; gli obblighi del restauratore; il caso delle imprese estere; la durata della patente a crediti; le attività di manutenzione nei cantieri; i gruppi societari; le forniture di beni; le riparazioni di macchinari; gli allestimenti in occasione di eventi; i cantieri boschivi e le attività di pulizia.

Soggetti obbligati alla verifica della patente a crediti e limitazioni

Concentrando l'attenzione su alcune delle risposte ai quesiti sottoposti che appaiono, almeno da una primissima lettura, più significative occorre rilevare, in primo luogo, che con la Faq 33 l'Inl ha espresso alcuni indirizzi interpretativi in ordine all'obbligo della verifica della patente a crediti, riprendendo in effetti alcuni orientamenti già espressi in precedenza anche per quanto concerne il profilo temporale.

In particolare, l'istante ha chiesto di sapere se, considerato che l'accesso al portale è previsto anche per alcune figure tipiche nei cantieri temporanei e mobili – ossia il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori – è ravvisabile un difetto di verifica del possesso della patente a crediti con le conseguenti responsabilità «... qualora in cantiere venisse rilevata e contestata l'assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo».

In merito l'Inl ha fornito tre chiarimenti; il primo è che, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 90, comma 9 lettera b-bis), del Dlgs 81/2008, come novellato dal già citato Dl 19/2024, sul committente o il responsabile dei lavori grava solo l'obbligo di verifica del possesso della patente a crediti (e del documento equivalente o attestazione Soa), ossia del titolo abilitante ad eseguire i lavori all'interno del cantiere.

Il secondo riguarda l'aspetto temporale; sotto tale profilo l'Inl ha ricordato nuovamente che la verifica in questione va effettuata al momento dell'affidamento dei lavori, ossia nel momento genetico del contratto e, di conseguenza, nella fase di verifica dell'idoneità tecnico – professionale.

Il terzo chiarimento riguarda, invece, i contenuti della verifica; la stessa è circoscritta al possesso del titolo abilitante e non si estende ai requisiti prescritti per il suo rilascio in quanto, per effetto delle previsioni contenute nell'articolo 27, comma 2, del Dlgs. 81/2008, la «responsabilità penale è dei soggetti (legale rappresentante della società) che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso» (cfr. articolo 76, Dpr 445/2000).

Attività di manutenzione, riparazione e di pulizia nei cantieri

Interessanti chiarimenti sono stati espressi dall'Inl anche in ordine all'obbligo della patente a crediti da parte delle imprese che svolgono attività di manutenzione e di pulizia all'interno dei cantieri.

Riprendendo, infatti, la posizione già precisata nella circolare 4/2024, l'Ispettorato ha nuovamente sottolineato che l'obbligo in questione riguarda i soggetti, siano essi imprese o lavoratori autonomi, che operano «fisicamente» nei cantieri.

Pertanto, la patente a crediti è obbligatoria «... anche se la prestazione lavorativa sia inerente alla sola manutenzione e/o assistenza delle apparecchiature installate», e ciò vale anche per le attività di riparazione; mentre invece «Non si è soggetti al possesso della patente a crediti esclusivamente nel caso in cui si effettuano lavori di manutenzione e assistenza in luoghi non rientranti nella definizione di cantiere, il cui elenco è

riportato nell'ALLEGATO X del Dlgs. 81 del 2008».

Analogamente, quindi, anche un'impresa di pulizia che svolge le attività all'interno di un cantiere è tenuta al possesso della patente a crediti.

Imprese estere Ue

Per quanto, poi, riguarda il caso - molto discusso - delle imprese stabilite in uno Stato Ue diverso dall'Italia, l'Inl ha tenuto a precisare che, al fine del rilascio della patente a crediti, le stesse possono presentare, attraverso il portale, la richiesta di rilascio della patente autodichiarando il possesso dei documenti corrispondenti ai vari requisiti previsti.

Pertanto, per quello riguardante l'iscrizione alla Cciaa è «...inteso come iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro qualora sia previsto nel proprio Stato membro».

Invece, per il Durc è necessaria la presentazione della certificazione A1, attraverso il relativo modello, equivalente, appunto, al possesso del Durc.

Sul Durf non viene precisato nulla di particolare in quanto nella Faq l'Inl si è limitato solo ad affermare che lo stesso va «...inteso come regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro».

Viceversa, per quanto riguarda le ulteriori autocertificazioni/ autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ossia l'adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Dvr e la designazione Rsp), l'Inl non poteva che osservare che poiché anche alle imprese Ue che operano in Italia si applica la normativa italiana e, di conseguenza, anche quella del Dlgs 81/2008, le imprese o il lavoratore autonomo dovranno dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla stessa.

Come accennato altri chiarimenti sono stati espressi anche sul caso degli allestimenti artistici di gallerie d'arte, musei e altri spazi espositivi e degli eventi, anche se destano alcune perplessità, e dei cantieri boschivi in merito ai quali è stato precisato che nell'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X del Dlgs. 81/2008 tali cantieri rientrano «(...) solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro».

Manuale operativo per la gestione della piattaforma patente a crediti

Da osservare, infine, che il quadro degli ultimi interventi da parte dell'Inl si completa con il già citato comunicato del 28 luglio 2025, con il quale ha reso

noto che è stato pubblicato il Manuale operativo per la gestione della piattaforma patente a crediti per illustrare le procedure e le funzionalità disponibili, ad uso dell'utenza esterna, per la gestione della patente, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi; il manuale è disponibile anche nella sezione dedicata del sito internet "Documenti e Normativa", nell'area "Note e pareri".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

News & Approfondimenti

Infortunati in itinere, nel 2025 quelli mortali crescono del 30%

*Cristina Casadei,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Lavoro24", 23 luglio 2025*

Quando parliamo di incidenti sul lavoro il primo fotogramma dell'immaginario collettivo ci porta dentro la fabbrica o nel cantiere. I numeri dell'Inail, però, ci portano anche altrove. Sulla strada. Nei primi cinque mesi del 2025 gli infortuni mortali in itinere sono aumentati di oltre il 30% rispetto all'anno precedente. Guardando i dati storici, proprio sulla strada ormai si verifica quasi un infortunio su cinque. Nel 2024 l'istituto ha osservato un calo degli infortuni in occasione di lavoro, ma un aumento di quelli in itinere, ossia avvenuti nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, e di quelli che hanno riguardato gli studenti. L'aumento dei casi in itinere si verifica ormai da diverso tempo: se prendiamo la curva dell'ultimo decennio vediamo il crollo della fase pandemica e la ripresa, anche oltre i livelli pre-pandemia. Gli infortuni in occasione di lavoro denunciati, 413mila nel 2024 (l'80% del totale) sono diminuiti dell'1,9% (8mila in meno) rispetto al 2023 e del 9,9% rispetto al 2019 (46mila in meno). Viceversa, gli infortuni in itinere, crollati nel 2020, sono risultati in costante aumento negli anni successivi, dopo che gli effetti della pandemia e dell'introduzione del lavoro agile (che avevano limitato questa tipologia di infortuni) si sono attenuati: hanno raggiunto nel 2024 le 101mila denunce (il 20% del totale, in crescita del 3,1% sul 2023), tendendo al dato registrato nel 2019 (103mila, 18% del complesso).

Gli interventi normativi

La normativa sta intervenendo almeno in due modi per contenere il fenomeno. In prospettiva, attraverso lo schema di decreto-legge (si veda altro pezzo in pagina) che mette al centro la formazione per prevenire gli infortuni in itinere e indica, oltre all'Inail, anche i fondi interprofessionali per realizzarla. Nell'altro caso, con il Piano degli spostamenti casa-lavoro e con la nomina di un Mobility manager obbligatoria nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche con più di 100 dipendenti e territori con più di 50mila abitanti. «Si tratta di uno strumento aziendale mirato a ridurre il traffico veicolare privato, promuovendo forme di mobilità sostenibile per i dipendenti - dice Paolo Carminati, presidente di Aifos, l'associazione italiana dei formatori ed operatori della sicurezza sul lavoro -. Si basa sull'analisi degli spostamenti casa-lavoro, delle esigenze di mobilità e dell'offerta di trasporto locale. Con benefici per i lavoratori ma anche per le aziende, come la migliore reputazione aziendale e la riduzione del

premio Inail per quelle che adottano il piano e dimostrano una riduzione del rischio degli incidenti in itinere».

I primi mesi del 2025

I risultati della sensibilizzazione sulla sicurezza negli spostamenti casa-lavoro, però, ancora si vedono poco. Prendendo i dati più recenti dell'Inail, nei primi cinque mesi dell'anno le denunce degli infortuni in itinere, sono state 36.226. Un dato in calo del 2,9% rispetto a quello dello stesso periodo del 2024 (37.309) e del 5,4% rispetto al 2019. Ma in aumento del 62,4% sul 2020, del 48% sul 2021, dell'11,2% sul 2022 e del 4,7% sul 2023. Su questo trend pesa l'impatto della pandemia e il ritorno alla normalità che ha segnato il ritorno alla crescita degli infortuni su strada, la cui incidenza sul complesso degli infortuni è passata dal 17,1% del 2019 al 17,9% del 2025. Sui territori c'è un calo al Nord e un aumento al Sud. Tra le regioni con i maggiori incrementi dei casi c'è la Campania, mentre i cali più rilevanti sono in Veneto.

I casi mortali

Se guardiamo ai casi più gravi, le denunce di infortuni in itinere con esito mortale presentate nel 2025, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 107, ossia 25 in più rispetto alle 82 del 2024, quindi in crescita del 30,5%. L'incidenza di questa tipologia di denunce sul complesso degli infortuni mortali in un anno è cresciuta di 6 punti: è infatti passata dal 22,7% del 2024 al 28,3% del 2025, un dato molto vicino al 2019 quando l'incidenza era il 28,6%. L'incremento ha riguardato la gestione Industria e servizi, che passa da 72 a 98 denunce mortali e l'Agricoltura (da 6 a 7), mentre il Conto Stato passa da quattro a due decessi. L'incremento rilevato nel confronto tra il 2024 e il 2025 è legato sia alla componente maschile, (denunce mortali in itinere sono passate da 74 a 89), sia a quella femminile. Nel caso delle donne gli incidenti mortali in itinere sono passati da 8 a 18 nei primi 5 mesi dell'anno, quindi sono più che raddoppiati, non tanto per la scarsa prudenza o abilità alla guida dei mezzi ma per il carico di lavoro di cura che grava sulle donne e le distrae.

La strategia integrata

Il tema degli infortuni in itinere «non riguarda solo l'Italia, ma diversi altri Paesi. Volendo considerare quelli più vicini a noi, possiamo dire che in Germania l'incidenza dei casi mortali è del 40% sul totale, in Francia il quadro è del tutto paragonabile al nostro - dice Carminati -. Si tratta quindi di un fattore internazionale e che colpisce tutti, dall'operaio al dirigente all'amministratore delegato perché tutti si muovono, sia con l'auto che con altri mezzi che vanno dal monopattino, alla bicicletta, al motorino. Va anche detto che nel post Covid, oltre ad essere rientrate nelle sedi di lavoro, le persone

hanno mantenuto anche le nuove abitudini della pandemia. Ne cito un paio: gli acquisti online e gli ordini di cibo alle piattaforme digitali». Come racconta l'andamento degli annunci di lavoro, la crescita del settore logistico è senza dubbio tra i fattori che hanno avuto il maggiore impatto sul traffico, intensificato dalla presenza di driver e rider che «hanno creato una sorta di entropia sulle strade, con il conseguente potenziale aumento del rischio di infortuni», continua Carminati. E poi aggiunge, «non possiamo trascurare il clima che richiede una manutenzione diversa sia dei mezzi che delle strade e che può incidere sullo stato delle persone alla guida. Tutto questo fa sì che si siano accavallati tanti fattori, nessuno dei quali è facile da governare. Alcuni, peraltro, non possiamo neppure considerarli di competenza diretta del datore di lavoro. Per questo la formazione e l'aumento della consapevolezza, così come l'adozione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale per ottimizzare traffico, mobilità condivisa, manutenzione predittiva e veicoli autonomi, diventano fondamentali per ridurre gli infortuni in itinere. Serve una governance integrata capace di armonizzare regole, processi e responsabilità a ogni livello istituzionale, imprenditoriale e sociale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

News & Approfondimenti

Fondi interprofessionali e Inail in prima linea sulla formazione

Cristina Casadei,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Lavoro24", 23 luglio 2025

Nello schema di Decreto-legge che contiene le disposizioni per favorire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro il tema degli infortuni in itinere viene approfondito all'articolo 11. Sulla loro prevenzione, la formazione viene indicata come elemento centrale e viene dato rilievo al ruolo dell'Inail e al ricorso ai Fondi interprofessionali. Il decreto è stato già discusso tra le parti sociali e le associazioni e gli ordini professionali, recependo alcuni suggerimenti, ed è quindi entrato nella fase finale di discussione a livello Ministeriale per poi iniziare l'iter in Consiglio dei Ministri. Il testo spiega che «per incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l'Inail promuove, con proprie risorse, interventi di formazione in materia prevenzionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388». Dopo il comma 6 è stato aggiunto un comma 6-bis per rilevare proprio il fatto che l'Inail promuove, con risorse proprie, campagne informative e formative per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a partire dalla scuola dell'obbligo, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere. L'Inail svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Nella relazione illustrativa e tecnica del decreto si spiega che la proposta normativa consente di promuovere ulteriormente la diffusione della cultura della salute e sicurezza, «anche attraverso il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, in considerazione delle caratteristiche proprie dei Fondi, i quali per la loro natura sono in grado di intercettare in maniera capillare esigenze formative di lavoratori, espressione di settori produttivi diversi e operanti in vari territori, tra i quali quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una elevata incidenza infortunistica». Ai relativi costi, secondo quanto indica il decreto, si provvede con le risorse a carico del bilancio dell'Inail.

La relazione tecnica evidenzia che sulla base dei dati statistici messi a disposizione dall'Inail, nel periodo di accadimento 2019-2023 mediamente gli infortuni sul lavoro in itinere (avvenuti nel tragitto casa-lavoro e viceversa) rappresentano circa il 15% delle denunce in complesso, con incidenze più

elevate nel 2023, anno in cui si sfiora il 17%, con un dato riallineato rispetto al periodo pre-pandemico (16,4% nel 2019). Degli infortuni lungo il tragitto casa-lavoro e viceversa, 7 su 10 avvengono col coinvolgimento di un mezzo di trasporto. Se si considerano le denunce di infortunio in occasione di lavoro, la componente di eventi che sono successi col coinvolgimento di un mezzo di trasporto è mediamente del 3% e interessa una quota di lavoratori che abitualmente utilizzano un mezzo per svolgere la propria attività, come tassisti, autotrasportatori, autisti, rider. Facendo un focus sui casi mortali si osserva che oltre un caso su 5 è in itinere (21,4% medio e 23,4% nel 2023). Tra i decessi professionali, la componente con mezzo di trasporto è pari all'83,2% degli itinerari e al 20,6% di quelli in occasione di lavoro. Il tema degli infortuni che succedono su strada, siano essi in occasione di lavoro o in itinere, è un fenomeno fortemente multifattoriale e multidisciplinare considerato che nella dinamica degli incidenti, oltre al fondamentale aspetto del comportamento individuale alla guida, sono identificabili una molteplicità di fattori che intervengono contemporaneamente e alcuni di questi sfuggono al controllo diretto dell'operatore. Questo aspetto però trova uno scarso rilievo nel vigente Testo Unico di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Di conseguenza vi è stato anche uno scarso rilievo nella prevenzione che viene attuata dalle aziende, tant'è che, come rileva la stessa relazione tecnica, è poco frequente trovare nelle aziende specifiche iniziative di informazione e formazione del personale, adeguamento delle flotte e di implementazione di specifici sistemi organizzativi per la riduzione del rischio stradale. «Appare pertanto opportuno adottare la nuova previsione normativa - si legge - che impegna l'Inail, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, a realizzare, sulla base delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente, campagne informative e formative sul tema del rischio stradale, a cominciare dall'ambito scolastico». Tutto questo, inoltre, appare coerente con l'inserimento delle conoscenze di base, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, all'interno dei programmi di educazione civica nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

News & Approfondimenti

Gli accordi per la Cig causa caldo vanno inviati all'Inps

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 22 luglio 2025

Lo prevede il Dm 95/2025 firmato dal ministro del Lavoro che recepisce il protocollo sottoscritto dalle parti sociali

Con il decreto 95/2025 del 9 luglio, il ministro del Lavoro ha adottato il Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Si tratta dell'intesa sottoscritta dalle parti sociali il 2 luglio scorso e che prevede diverse iniziative al fine di conciliare «la prosecuzione dell'attività produttiva con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative».

Nella parte finale del protocollo i sottoscrittori chiedono al ministero del Lavoro il recepimento del documento stesso, «con l'impegno di supportarne l'efficacia adottando tutte le misure necessarie» per assicurare (tra le altre cose) interventi quali «l'ampio e automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, anche in caso di lavoro stagionale. In particolare, lo scomputo dei periodi previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali ordinari per eventi oggettivamente non evitabili dal limite massimo di durata della cassa integrazione stessa».

Ebbene, l'articolo 2 del Dm 95/2025 pubblicato sul sito del Ministero, stabilisce che i datori devono trasmettere alla sede Inps territorialmente competente gli accordi «sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del...protocollo, che prevedono l'erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche».

Si tratta di una prima indicazione procedurale per l'attuazione di quanto auspicato nel protocollo, che tuttavia dovrà essere seguita da altre disposizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

News & Approfondimenti

Nella scuola diventa strutturale la tutela assicurativa Inail, già a partire dal 2025/26

Claudio Tucci,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 17 luglio 2025

Dopo due anni di sperimentazione, il 2023/24 e il 2024/25, e soprattutto dopo risultati molto concreti a favore di docenti e in particolare studenti, i ministri Marina Calderone (Lavoro) e Giuseppe Valditara (Istruzione e merito) rendono strutturale la tutela assicurativa Inail nella scuola, a partire dal 2025/26. A prevederlo è l'emendamento spinto da tutto il governo al decreto-legge 90 del 2025 approvato ieri dalla commissione Cultura del Senato. La misura copre oltre 10 milioni tra studenti e personale scolastico; ed è coperta con 5 milioni quest'anno, 10,14 milioni nel 2026, 10,45 milioni nel 2027, e così via. Dal 2034 il costo è di 13,03 milioni annui.

L'estensione nel mondo della formazione della copertura assicurativa Inail ha avuto un effetto positivo: le denunce di infortunio degli studenti presentate all'Istituto entro maggio sono state 45.159, in aumento del 3% rispetto alle 43.856 del 2024. Di queste oltre 45mila denunce, 1.001 hanno riguardato studenti impegnati in percorsi di scuola-lavoro (Pcto), in riduzione del 12,9% rispetto al 2024, con una incidenza che scende dal 2,6% del totale degli infortuni al 2,2 per cento. Una diminuzione, spiegano dall'esecutivo, che dipende anche dalle misure per garantire esperienze "on the job" sicure e di qualità (i casi di infortunio nei percorsi Pcto hanno riguardato lo 0,06% del totale degli studenti impegnati in questi percorsi).

«Si tratta di uno sforzo senza precedenti da parte di governo e maggioranza, con uno stanziamento notevole», ha detto la titolare del Lavoro, Marina Calderone; «con questa misura - ha proseguito il collega, titolare del Mim, Giuseppe Valditara - aggiungiamo un tassello alle politiche di valorizzazione della scuola, che confermano l'attenzione per salute e sicurezza di studenti e docenti».

In base alle regole oggi in vigore la tutela Inail nella scuola riguarda tutti gli istituti, compresi quelli paritari e privati. Sono tutelati anche i bambini dell'infanzia, così come sono tutelati gli studenti di università, Afam, Its Academy, percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, centri per gli adulti. Per il personale scolastico, l'assicurazione continua a coprire tutti i docenti e gli Ata, ma anche gli esperti esterni, gli assistenti, i ricercatori, gli assegnisti, e comprende qualsiasi attività di insegnamento, incluso l'infortunio in itinere, che è invece escluso per gli alunni (tranne, come visto, il caso in cui

avvenga nei percorsi di alternanza durante il tragitto tra la scuola e il luogo di lavoro).

Per gli studenti la tutela opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze (ad esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi nei locali scolastici). Assicurazione full anche per docenti e personale scolastico: sono coperti tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l'infortunio in itinere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

News & Approfondimenti

Patente a crediti, anzianità autodichiarata per le imprese straniere

Mario Gallo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 16 luglio 2025

L'Inl ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di ottenere crediti aggiuntivi

Con la nota 288/2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni su alcune modalità di riconoscimento di punti aggiuntivi alla patente a crediti, possibilità divenuta operativa dal 10 luglio.

Per quanto riguarda i crediti aggiuntivi maturabili in base alla "storicità aziendale" (articolo 5, comma 2, del Dm 132/2024) e attribuibili fino a un massimo di 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla Camera di commercio, nella nota viene precisato che la verifica del parametro sarà effettuata automaticamente attraverso le banche dati delle Camere di commercio. Invece, nel caso d'impresa e lavoratori autonomi esteri l'anzianità dovrà essere autodichiarata direttamente dal rappresentante legale.

I professionisti che operano nei cantieri (nella nota viene citato il caso degli archeologi), e non tenuti all'iscrizione presso la Camera di commercio, dovranno autodichiarare la data di anzianità con riferimento al possesso della partita Iva o all'iscrizione alla gestione separata dell'Inps. Su questo punto è bene precisare, a scanso di possibili equivoci, che naturalmente rimane ferma, in base a quanto prevede l'articolo 27, comma 1, del Dlgs 81/2008, l'esclusione dal campo applicativo dalla patente a crediti di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (nella circolare 4/2024 l'Inl, ad esempio, richiama il caso ingegneri, architetti, geometri). Ma sempreché, ad avviso di chi scrive, si limitino a eseguire una prestazione qualificabile come meramente intellettuale; a tal proposito si rinvia ai precedenti orientamenti interpretativi espressi in merito dall'Inl anche con le Faq.

La nota richiama, inoltre, anche il meccanismo di modulazione dei crediti per anzianità previsto dal Decreto 132/2014.

Un altro punto nevralgico sul quale si registrano diversi chiarimenti è quello dei crediti aggiuntivi di cui le imprese possono beneficiare qualora siano in possesso un sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl). Con riferimento a quella che nella prassi aziendale trova più diffusione, ossia i Sgsl conformi alla norma tecnica Uni En Iso 45001, nel provvedimento viene

chiarito che il rappresentante legale – o, eventualmente, un suo delegato – per beneficiare dei crediti ulteriori deve allegare l'apposita certificazione di conformità rilasciata da un organismo di certificazione accreditato presso Accredia inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale); in merito sono fornite ulteriori indicazioni per quanto riguarda la scadenza e l'aggiornamento.

Analogamente, per quanto riguarda il beneficio di crediti ulteriori derivanti dall'asseverazione del modello organizzativo e di gestione (Mog), di cui all'articolo 30 del Dlgs 81/2008 e del Dlgs 231/2001, nella nota viene precisato che, allo stato attuale della normativa, l'asseverazione deve provenire da un organismo paritetico iscritto nel repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2008, e di conseguenza basata sulla norma tecnica Uni 11751-1 relativa al settore dell'edilizia. L'Inl ha anche molto opportunamente precisato che saranno effettuati dei controlli incrociati finalizzati ad accertare l'effettivo possesso del requisito.

Da osservare, infine, che nella nota sono affrontate ulteriori fattispecie – possesso della certificazione Soa di classifica I o II; consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale, con esito positivo – e sono forniti alcuni chiarimenti per quanto riguarda le rettifiche dei requisiti ulteriori inseriti, la gestione dell'eventuale sospensione di validità degli stessi, la sottrazione di crediti e alcuni aspetti procedurali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

News & Approfondimenti

Il preposto può essere un apprendista

Barbara Grbelli,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 16 luglio 2025

Le norme non prevedono alcun divieto, ma caso per caso va verificato se il lavoratore ha i requisiti sostanziali

Il tema dell'individuazione del preposto, soprattutto in contesti ad alto rischio come quello ferroviario, rappresenta uno snodo fondamentale nella gestione della sicurezza sul lavoro. L'approfondimento condotto dall'Ispettorato del lavoro chiarisce i confini normativi e applicativi relativi alla possibilità di nominare preposti tra lavoratori con ridotta anzianità di servizio o con contratti di apprendistato, anche alla luce dell'Accordo Stato-Regioni 142/2022 e della più recente giurisprudenza penale.

Il perimetro normativo: funzioni e requisiti

Il Dlgs 81/2008, pur definendo il preposto all'articolo 2, comma 1, lettera e), non prescrive requisiti rigidi di anzianità o status contrattuale. La figura in questione è connotata dalla capacità di «sovrintendere all'attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute», esercitando un potere di iniziativa funzionale. Tale definizione deve essere letta in sinergia con gli obblighi individuati all'articolo 19 del medesimo decreto e con la formazione specifica prevista dall'articolo 37, comma 7.

È inoltre fondamentale richiamare due norme generali spesso trascurate ma centrali per la corretta individuazione del soggetto idoneo:

-l'articolo 18, comma 1, lettera c), secondo cui i compiti vanno affidati «tenendo conto delle capacità e condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza»;

-l'articolo 28, comma 1, che impone la valutazione dei rischi legati alla specifica tipologia contrattuale.

Questi riferimenti escludono la possibilità di automatismi o preclusioni aprioristiche nella nomina del preposto.

Capacità, non status: il fulcro della legittimità

Il criterio discriminante, dunque, non è la qualifica formale del lavoratore – si pensi all'apprendista o a colui che ha meno di dodici mesi di anzianità – bensì la sua effettiva capacità, giuridica e sostanziale, di esercitare un potere impeditivo rispetto al verificarsi di eventi lesivi. La giurisprudenza penale più

recente (Cassazione 6790/2024) ha esplicitamente escluso ogni automatismo che assimili la qualifica di apprendista a una condizione di inidoneità. Un simile approccio, afferma la Corte, sarebbe «illegittimo e irragionevole», in quanto si tradurrebbe in una presunzione assoluta che contrasta con i principi di effettività e adeguatezza richiesti per ricoprire ruoli di garanzia.

Il preposto, infatti, è titolare di una posizione di garanzia e risponde degli infortuni subiti dai lavoratori solo se effettivamente dotato dei poteri idonei a impedire l'evento lesivo. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione, è essenziale accertare caso per caso se il soggetto prescelto possieda realmente le competenze, l'autorevolezza e la legittimazione per esercitare la funzione.

Il caso degli apprendisti: tra legittimità e prudenza

Particolare attenzione merita la figura dell'apprendista «già qualificato» ma ancora in percorso formativo. Anche in tale ipotesi, la normativa non prevede alcun divieto formale alla nomina a preposto. Tuttavia, è necessario che il soggetto disponga già di esperienza sufficiente e di poteri concreti per essere considerato legittimamente titolare della funzione. L'attenzione si sposta quindi sulla «titolarità di fatto» e non sul mero inquadramento contrattuale. È in questo contesto che gli organi di vigilanza sono chiamati a esercitare un controllo sostanziale, verificando che la designazione non sia solo formale, ma rispondente a requisiti concreti di capacità operativa, competenza tecnica e formazione adeguata.

Uno degli snodi centrali nella legittimità della nomina è rappresentato dalla formazione. Non è sufficiente che il preposto abbia partecipato a un corso per assolvere agli obblighi indicati nell'articolo 37 Dlgs 81/2008: è necessario che egli abbia realmente acquisito conoscenze, abilità e consapevolezza per gestire la sicurezza sul campo. In tal senso, le verifiche degli ispettori possono includere colloqui con lo stesso preposto, i colleghi o i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al fine di accertare l'effettività delle competenze dichiarate. La legittimità dell'individuazione del preposto in ambito ferroviario, tema affrontato dalla nota in commento – e più in generale in ogni contesto lavorativo – non si fonda su criteri astratti di anzianità o status contrattuale, ma su un accertamento sostanziale della capacità effettiva del soggetto a esercitare un ruolo di garanzia. Il principio cardine resta l'effettività: solo chi è concretamente in grado di sovrintendere, controllare e prevenire può essere legittimamente investito della funzione, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro o dalla sua forma giuridica. È su questo equilibrio, tra flessibilità organizzativa e rigore funzionale, che si gioca la reale efficacia del sistema di prevenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

News & Approfondimenti

“Protocollo caldo”, superare l’approccio emergenziale con l’adozione di un sistema organico di tutela e prevenzione

*Livio Bossotto, Giorgia Giorgetti **

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 9 luglio 2025

Il Protocollo segna un non trascurabile avanzamento nella definizione di responsabilità condivise tra le parti, sancendo che la gestione dei rischi legati alle (ormai strutturali) alte temperature non può essere demandata esclusivamente all’iniziativa unilaterale del datore di lavoro

Il 2 luglio 2025 le parti sociali hanno sottoscritto il c.d. “Protocollo caldo”, un documento che mira ad introdurre misure specifiche per prevenire i rischi legati ai cambiamenti climatici negli ambienti di lavoro, sia all’aperto che al chiuso, con particolare attenzione ai settori e alle mansioni più esposti. Con la firma del Protocollo presso il Ministero del Lavoro, il primo dopo il Covid-19, le parti sociali puntano a dare risposte concrete e operative a lavoratori e imprese in un momento delicato, nel quale il caldo estremo si palesa sempre di più come una vera e propria situazione strutturale, anziché come emergenza. L’obiettivo è garantire la continuità produttiva senza compromettere la salute dei lavoratori, attraverso strumenti di prevenzione, formazione e monitoraggio costante delle condizioni meteorologiche, mediante l’attivazione di parti sindacali e datoriali.

Il Ministero del Lavoro ha già confermato il suo impegno a recepire a breve in un proprio decreto ministeriale le indicazioni contenute nel documento programmatico, che – va sottolineato – ad oggi non ha natura vincolante ma mera valenza politica istituzionale.

Nel dettaglio, il Protocollo richiama il già esistente obbligo datoriale di includere i rischi climatici nella valutazione e nei documenti di sicurezza, aggiornando i documenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e promuove l’idea che la sospensione o la riduzione delle attività per caldo debba rientrare in un concetto di ordinarietà anche al fine del ricorso agli ammortizzatori sociali che le parti sociali auspicano divenire ampio, automatico, ed esteso anche alle ipotesi di lavoro stagionale.

Vengono inoltre promosse buone prassi tramite la contrattazione collettiva, con particolare attenzione a informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione e organizzazione di turni, nonché modifica degli orari di lavoro. Si suggerisce anche che, nell’ambito della contrattazione di

categoria, territoriale o aziendale, vengano delineati strumenti premiali per le imprese virtuose e gruppi di lavoro per monitorare l'applicazione delle misure.

La reale efficacia del Protocollo dipenderà, oltre che dall'estensione e dalle modalità di recepimento da parte del Ministero del Lavoro delle sue indicazioni, anche dalla capacità delle parti coinvolte di tradurre le linee guida in misure operative concrete e il più possibile tempestive.

È innegabile che il documento si proponga di superare una consolidata tendenza ad un approccio meramente emergenziale alla gestione dei rischi climatici nei luoghi di lavoro, promuovendo l'inserimento stabile di tali tematiche all'interno di un sistema organico di tutela e prevenzione. Per far sì che la materia venga davvero sottratta alla logica della contingenza e ricondotta a un quadro strutturato di responsabilità e obblighi, sarebbe stata auspicabile una tempistica, di dialogo delle parti coinvolte e di finalizzazione delle intese, decisamente diversa, calendario alla mano.

Ciononostante, il Protocollo segna un non trascurabile avanzamento nella definizione di responsabilità condivise tra le parti coinvolte, sostanzialmente sancendo che la gestione dei rischi legati alle (ormai strutturali) alte temperature non può essere demandata esclusivamente all'iniziativa unilaterale del datore di lavoro, ma deve costituire oggetto di un processo partecipato, fondato su confronto e coinvolgimento attivo delle rappresentanze sindacali e degli altri soggetti istituzionali competenti.

**Livio Bossotto (Partner), Giorgia Giorgetti (Counsel) - A&O Shearman*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sentenze

Corte Ue: il datore di lavoro può imporre il vaccino al personale esposto a rischio biologico

Pietro Verna,

Il Sole24 Ore, estratto da "Sanità24", 9 luglio 2025

L'obbligo non contrasta con le norme europee: i criteri per garantire la sicurezza sul lavoro possono essere più stringenti delle regole in vigore

La direttiva 89/391/CEE "Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori" e la direttiva 2000/54/CE "Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici" devono essere interpretate nel senso che «non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un datore di lavoro può obbligare i lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare se sono esposti a un rischio biologico».

Il caso è stato sollevato in Estonia

In questi termini la Corte di giustizia UE (sentenza 12 giugno 2025) si è espressa sulla domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Corte Suprema dell'Estonia nell'ambito di una controversia tra alcuni autisti di ambulanze e la municipalità di Tallin in merito alla risoluzione dei contratti di lavoro avvenuta in applicazione della normativa nazionale in forza della quale «il datore di lavoro può imporre requisiti in materia di salute e di sicurezza più rigorosi di quelli previsti dalla legge (...). I rischi per la salute dei lavoratori devono essere ridotti al livello più basso possibile, applicando le seguenti misure applicando le seguenti misure (...) garantire che i lavoratori esposti a fattori di rischio biologico per i quali esistono vaccini efficaci abbiano la possibilità di essere vaccinati».

I termini della sentenza

La Corte di giustizia UE ha statuito che l'obbligo vaccinale previsto dalla normativa estone non costituisce un'attuazione del diritto europeo in quanto la direttiva 2000/54/CEE reca soltanto disposizioni di natura organizzativa in tema di prevenzione del rischio biologico («...La valutazione [del rischio] dovrebbe di individuare i lavoratori per i quali possono essere necessarie misure speciali di protezione....Qualora [si] riscontri un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa della loro esposizione ad agenti biologici contro i quali esistono vaccini efficaci, i datori di lavoro dovrebbero offrire la vaccinazione ai lavoratori...») mentre la direttiva 89/391/CEE non prevede

alcuna disposizione specifica in materia di vaccinazione dei lavoratori».

Da qui la sentenza in narrativa che conferma il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 26 febbraio 2013, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, C-617/10, punto 19, e sentenza 13 giugno 2024, Monmorieux, C 380/23, punto 29) secondo cui i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico euro unitario «si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attività della Fondazione

BANDO DI CONCORSO
Premio Rubes Triva | VIII ED.

PER IL MIGLIOR ELABORATO DI NATURA SCIENTIFICA, TESI DI LAUREA MAGISTRALE E TESI DI DOTTORATO CONNESSE ALLA **tutela della salute e sicurezza sul lavoro, comunicazione e tutela ambientale**

chi può presentare la domanda?
tutti i dipendenti delle aziende aderenti ed i parenti di primo grado



FONDAZIONE
RUBES TRIVA
SICUREZZA. LAVORO. AMBIENTE

INVIA LA CANDIDATURA
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2025



Gentili Aziende,

si informa che la **Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva** ha pubblicato il bando relativo alla **VIII Edizione del Premio Rubes Triva**, destinato a valorizzare le migliori tesi di laurea magistrale o di dottorato in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**.

Il concorso è rivolto ai **dipendenti delle aziende aderenti alla Fondazione per l'anno 2025** e ai loro **parenti di primo e secondo grado** che abbiano conseguito il titolo di studio o presentato un elaborato scientifico tra il **1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024**, su tematiche attinenti alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla comunicazione, all'ambiente o ai sistemi integrati.

Sono previsti 6 premi da 3.000 euro ciascuno,
al lordo delle ritenute di legge.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 24.00 del 30 settembre 2025**, secondo le modalità indicate nel bando disponibile anche sul sito della Fondazione.

Vi invitiamo a diffondere questa opportunità tra i vostri dipendenti e i loro familiari, quale occasione per valorizzare studi e ricerche che contribuiscano a promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

Leggi il [bando](#) ed invia la candidatura.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la segreteria della Fondazione.



Attività della Fondazione

contenuto innovativo

dimostrazione dell'efficacia dei risultati

esportabilità della buona pratica

utilizzo di tecnologie innovative e digitali

SCOPRI COME PARTECIPARE INVIA LA CANDIDATURA ENTRO IL 26 SETTEMBRE

PREMIAZIONE

Buone Pratiche

PER LA TUTELA della SALUTE & SICUREZZA

IV EDIZIONE

ECOMONDO

The green technology expo.

FONDAZIONE RUBES TRIVA 2010/2025 SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE

15° ANNIVERSARIO

IN COLLABORAZIONE CON

UTILITALIA FEDERAZIONE UTILITIES acqua ambiente energia

ITALIAN EXHIBITION GROUP Providing the future

ESPOSIZIONE DELLA BUONA PRATICA PRESSO LO STAND DELLA FRT

VISIBILITA' IN UNA PAGINA WEB DEDICATA DELLA BUONA PRATICA SUL SITO DELLA FRT

2 BIGLIETTI D'INGRESSO OMAGGIO PER OGNI AZIENDA FINALISTA

Gentili Aziende,

si informa che la **Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva** in collaborazione con **Ecomondo** e **Utilitalia**, promuove la **quarta edizione del Premio Buone Pratiche per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, che si terrà nell'ambito della manifestazione fieristica Ecomondo, in programma a Rimini dal **4 al 7 novembre 2025**

L'iniziativa è rivolta alle **aziende mono e multiutility aderenti alla Fondazione** e ha l'obiettivo di valorizzare e condividere esperienze significative nell'ambito della prevenzione e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le prime quattro buone pratiche selezionate, in base a criteri di innovazione, efficacia, impatto e trasferibilità, avranno accesso gratuito all'iniziativa e godranno di visibilità

La **manifestazione di interesse**, comprensiva della documentazione richiesta, dovrà essere inviata entro e non oltre le **ore 12.00 del 26 settembre 2025** all'indirizzo PEC: fondazionerubestriva@pec.it

Vi invitiamo a cogliere questa opportunità per far conoscere il vostro impegno concreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Leggete il [regolamento](#) ed inviate il vostro progetto.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la segreteria della Fondazione

contenuto innovativo

dimostrazione dell'efficacia dei risultati

esportabilità della buona pratica

utilizzo di tecnologie innovative e digitali

SCOPRI COME PARTECIPARE INVIA LA CANDIDATURA ENTRO IL 26 SETTEMBRE

PREMIAZIONE

Buone Pratiche

PER LA TUTELA della SALUTE & SICUREZZA

IV EDIZIONE

ECOMONDO

The green technology expo.

FONDAZIONE RUBES TRIVA 2010/2025 SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE

15° ANNIVERSARIO

IN COLLABORAZIONE CON

UTILITALIA FEDERAZIONE UTILITIES acqua ambiente energia

ITALIAN EXHIBITION GROUP Providing the future

ESPOSIZIONE DELLA BUONA PRATICA PRESSO LO STAND DELLA FRT

VISIBILITA' IN UNA PAGINA WEB DEDICATA DELLA BUONA PRATICA SUL SITO DELLA FRT

2 BIGLIETTI D'INGRESSO OMAGGIO PER OGNI AZIENDA FINALISTA

Attività della Fondazione

Scuola Alta Formazione

"Alberto Andreani"



SEMINARIO/WEBINAR - AREA RISCHI TECNICI/IGIENICO SANITARI

VALIDO COME AGGIORNAMENTO DIRIGENTI, FORMATORI, DL, RSPP/ASPP, RLS, PREPOSTI

"La sorveglianza sanitaria ed i nuovi rischi per la SSL"



30/09/2025



9.00-13.00



Istituto Superiore di Sanità - Sala Bovet



Scegliere la modalità di partecipazione ed effettuare l'iscrizione cliccando questo link <https://forms.gle/cdhaW3a2D4Zp4ir68>

Attività della Fondazione



PROGRAMMA EVENTI FONDAZIONE RUBES TRIVA

Martedì 4 novembre

Per l'intera giornata info point su appuntamento per approfondimenti su:

- Asseverazione dei MOG
- Servizi erogati dalla FRT
- Attivazione percorsi di assistenza alle aziende
- Formazione in realtà virtuale. Area test

Mercoledì 5 novembre

ore 13.30-17.30 Seminario Scuola Alta Formazione "Alberto Andreani" – Mod. B2
c/o stand FRT
"Alta affidabilità organizzativa per la gestione dei rischi. Linee guida applicative e attività di supporto erogata dall'O.P."

Giovedì 6 novembre

- ore 9.30-13.30 Seminario Scuola Alta Formazione "Alberto Andreani" – Mod. B3
c/o stand FRT
"Il risk management nei sistemi di gestione. Impatti positivi sulle strategie di business"
- ore 15.00-16.00 Premio Buone Pratiche 2025
c/o stand Utilitalia
"Premiazione aziende finaliste"

Venerdì 7 novembre

Per l'intera giornata info point su appuntamento per approfondimenti su:

- Asseverazione dei MOG
- Servizi erogati dalla FRT
- Attivazione percorsi di assistenza alle aziende
- Formazione in realtà virtuale. Area test

*rassegna normativa***G.U. 1° luglio 2025, n. 150 - G.U. 3 settembre 2025, n. 204****LEGGE 4 luglio 2025, n. 101**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile. (25G00112)Pag. 1
(G.U. 4 luglio 2025 n. 153)

MINISTERO DELL'INTERNO**DECRETO 20 giugno 2025**

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea. (25A03763)Pag. 94
(G.U. 8 luglio 2025 n. 156)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2025

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 aprile 2025 nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta. (25A03861)Pag. 1
(G.U. 9 luglio 2025 n. 157)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2025

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024. (25A03862)Pag. 2
(G.U. 9 luglio 2025 n. 157)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2025

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso verificatosi, a partire dal giorno 14 marzo 2025, nel territorio del Comune di Palagano, in località Boccassuolo. (25A03865)Pag. 13
(G.U. 10 luglio 2025 n. 158)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2025

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola. (25A03866)Pag. 14
(G.U. 10 luglio 2025 n. 158)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 7 luglio 2025**

Primi interventi urgenti ai fini dell'organizzazione delle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (Ordinanza n. 1152). (25A03917)Pag. 38
(G.U. 11 luglio 2025 n. 159)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2025

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024. (25A04059)Pag. 1
(G.U. 21 luglio 2025 n. 167)

LEGGE 18 luglio 2025, n. 106

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. (25G00114)Pag. 1
(G.U. 25 luglio 2025 n. 171)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 20 giugno 2025**

Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 4 al 31 luglio 2023, hanno interessato il territorio della Regione Lombardia. (Ordinanza n. 1144). (25A04161)Pag. 141
(G.U. 25 luglio 2025 n. 171)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 20 giugno 2025**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 1145). (25A04162)Pag. 141
(G.U. 25 luglio 2025 n. 171)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 20 giugno 2025**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e il giorno 3 dicembre 2022 nel territorio della Città metropolitana di Messina. (Ordinanza n. 1146). (25A04163)Pag. 143
(G.U. 25 luglio 2025 n. 171)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 15 luglio 2025**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola. (Ordinanza n. 1154). (25A04110)Pag. 145
(G.U. 25 luglio 2025 n. 171)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 15 luglio 2025**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 aprile 2025 nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta. (Ordinanza n. 1155). (25A04111)Pag. 151
(G.U. 25 luglio 2025 n. 171)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2025

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024. (25A04116)Pag. 1
(G.U. 26 luglio 2025 n. 172)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2025

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Basilicata servito dallo schema del Basento-Camastra relativamente ai Comuni di Potenza, di Acerenza, di Albano di Lucania, di Anzi, di Avigliano, di Banzi, di Baragiano, di Brindisi Montagna, di Campomaggiore, di Cancellara, di Castelmezzano, di Forenza, di Genzano di Lucania, di Laurenzana, di Maschito, di Oppido Lucano, di Picerno, di Pietragalla, di Pietrapertosa, di Pignola, di Ruoti, di San Chirico Nuovo, di Satriano di Lucania, di Tito, di Tolve, di Trivigno e di Vaglio Basilicata, in Provincia di Potenza e ai Comuni di Irsina e di Tricarico, in Provincia di Matera. (25A04117)Pag. 1
(G.U. 26 luglio 2025 n. 172)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2025

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza. (25A04118)Pag. 3
(G.U. 26 luglio 2025 n. 172)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2025

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgne', di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sernenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli. (25A04119)Pag. 4
(G.U. 26 luglio 2025 n. 172)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2025

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024. (25A04120)Pag. 5 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
(G.U. 26 luglio 2025 n. 172)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 20 giugno 2025**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Sicilia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'evento franoso del costone roccioso «Roccaforte» che il giorno 12 maggio 2023 ha interessato il territorio del Comune di San Fratello della Città metropolitana di Messina. (Ordinanza n. 1147). (25A04164)Pag. 104
(G.U. 26 luglio 2025 n. 172)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 20 giugno 2025**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti. (Ordinanza n. 1148). (25A04165)Pag. 106
(G.U. 26 luglio 2025 n. 172)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 20 giugno 2025**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna. (Ordinanza n. 1149). (25A04166)Pag. 106
(G.U. 26 luglio 2025 n. 172)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 20 giugno 2025**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. (Ordinanza n. 1150). (25A04167)Pag. 108
(G.U. 26 luglio 2025 n. 172)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 17 luglio 2025**

Approvazione del modello di lista di controllo per standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto. (25A04125)Pag. 117
(G.U. 28 luglio 2025 n. 173)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2025

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona. (25A04278)Pag. 2
(G.U. 30 luglio 2025 n. 175)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 1 luglio 2025**

Termini e modalità di segnalazione di incidenti che coinvolgono i dispositivi medico-diagnostici in vitro da parte degli operatori sanitari, degli utilizzatori profani e dei pazienti. (25A04313)Pag. 7
(G.U. 4 agosto 2025 n. 179)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**DECRETO 6 giugno 2025, n. 115**

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. (25G00119)Pag. 1
(G.U. 6 agosto 2025 n. 181)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 30 luglio 2025**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento franoso verificatosi a partire dal giorno 14 marzo 2025, nel territorio del Comune di Palagiano, in località Boccassuolo. (Ordinanza n. 1156). (25A04435)Pag. 17
(G.U. 7 agosto 2025 n. 182)

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. (25G00128)Pag. 1
(G.U. 8 agosto 2025 n. 183)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**DECRETO 3 luglio 2025**

Proroga del termine di aggiudicazione definitiva degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica - Piani 2023-2025. (25A04460)Pag. 31
(G.U. 11 agosto 2025 n. 185)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 31 luglio 2025**

Disposizioni integrative al corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e al corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici. (25A04495)Pag. 21

(G.U. 13 agosto 2025 n. 187)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 luglio 2025**

Disposizioni integrative al corso di sopravvivenza e salvataggio
(G.U. 13 agosto 2025 n. 187)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 giugno 2025**

Individuazione delle strutture pubbliche di base deputate agli accertamenti medico-legali e tossicologico forensi.
(25A04492)Pag. 12
(G.U. 13 agosto 2025 n. 187)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 luglio 2025**

Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (25A04576)Pag. 11
(G.U. 18 agosto 2025 n. 190)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 luglio 2025**

Procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare. Auto di sicurezza - Safety car. (25A04599)Pag. 8
(G.U. 19 agosto 2025 n. 191)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzuolo sul Senio della Città metropolitana di Firenze e il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa. (25A04709)Pag. 2
(G.U. 20 agosto 2025 n. 192)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnaro, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona. (25A04710)Pag. 3
(G.U. 20 agosto 2025 n. 192)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024. (25A04711)Pag. 3
(G.U. 20 agosto 2025 n. 192)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (25A04638)Pag. 36
(G.U. 21 agosto 2025 n. 193)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi. (25A04639)Pag. 37
(G.U. 21 agosto 2025 n. 193)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 9 agosto 2025**

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'esteso incendio boschivo che interessa il territorio della Regione Campania a partire dal 5 agosto 2025. (25A04733)Pag. 29
(G.U. 22 agosto 2025 n. 194)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA
2016**

ORDINANZA 2 luglio 2025

Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. (Ordinanza n. 1). (25A04734)Pag. 27
(G.U. 23 agosto 2025 n. 195)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 8 agosto 2025**

Piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico. (Ordinanza n. 50/2025). (25A04782)Pag. 24
(G.U. 29 agosto 2025 n. 200)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 12 agosto 2025**

Integrazione delle misure di potenziamento della capacita' amministrativa degli enti territoriali delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. (Ordinanza n. 51/2025). (25A04788)Pag. 26
(G.U. 29 agosto 2025 n. 200)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 agosto 2025**

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici, i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. (25A04809)
(G.U. 3 settembre 2025 n. 204)



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.